

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-391	del 06/06/2013
Oggetto	Sezione di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" per lo svolgimento di tirocinio formativo di orientamento.	
Proposta	n. PDTD-2013-405 del 06/06/2013	
Struttura adottante	Sezione Di Reggio	
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia	
Struttura proponente	Sezione Di Reggio	
Dirigente proponente	Capuano Fabrizia	
Responsabile del procedimento	Capuano Fabrizia	

Questo giorno 06 (sei) giugno 2013 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione di Reggio Emilia, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" per lo svolgimento di tirocinio formativo di orientamento.

VISTI:

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997" sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo - approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27/09/2010 - allegato C) lett. J), secondo cui l'adozione di atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi presso il Nodo compete ai Direttori della Sezioni stesse;

CONSIDERATO:

- che l'Istituto Zanelli ha presentato uno schema di convenzione relativo ad un progetto di tirocinio formativo per le studentesse Arnone Federica e Muzzioli Valentina allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed il progetto formativo di orientamento acquisito agli atti;
- che lo svolgimento del tirocinio previsto nella citata convenzione avverrà secondo le seguenti modalità;
- che lo svolgimento del tirocinio previsto nella citata convenzione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 1) durata predeterminata della frequenza dal 11/06/2013 al 08/07/2013;
 - 2) copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile a carico dell'Istituto;
 - 3) individuazione di un Tutor aziendale e di uno dell'Istituto;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che il costituendo rapporto tra ARPA e lo studente, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondano a quanto previsto dalla vigente normativa;

PREMESSO :

- che da un'indagine effettuata presso il Laboratorio Integrato della Sezione di Reggio Emilia è emersa la disponibilità ad accogliere le studentesse;

SU PROPOSTA :

- del Direttore di Arpa Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Dott.ssa Fabrizia Capuano, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott. ssa Fabrizia Capuano;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Zanelli", allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'effettuazione di un tirocinio formativo e di orientamento da parte delle studentesse Arnone Federica e Muzzioli Valentina presso il Laboratorio Integrato della sezione Provinciale ARPA di Reggio Emilia;
2. che il tirocinio si svolgerà dal 11/06/2013 al 08/07/2013 e che il costituendo rapporto tra ARPA e le studentesse, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANTONIO ZANELLI"

Sezione Tecnica Agraria (Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio)
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura
Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate
Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it
URL http://www.itazanelli.it - Codice fiscale 80012570356



CONVENZIONE DI
TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il/la (soggetto promotore) Istituto Superiore "A.Zanelli"
con sede in Via F.lli Rosselli, 41/1 tel. 0522/280340 fax 0522/ 281515
codice fiscale n. 80012570356
Rappresentato/a dal Sig/a Sig/ra Rossella Crisafi

E

(Denominazione dell'azienda ospitante) ARPA; VIA AMENDOLA 2, RE ; RE ; 0522-336066;
con sede legale in BOLOGNA
codice fiscale/P. IVA 04290860370 d'ora poi denominato soggetto ospitante
rappresentato/a dal Sig. CAPUANO FABRIZIA
nato a REGGIO EMILIA il 11/09/1957

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 24 della L.R.17/05 possono promuovere tirocini di formazione e d'orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano compiuto 16 anni,

si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del D.M. 142 del 25.03.98 e degli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 17/05 la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) ARPA si impegna ad accogliere presso le Sue strutture n. 2. soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore) Istituto Superiore "A.Zanelli" ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, nell'ambito delle attività di sviluppo coordinate dalla Provincia di Reggio Emilia nelle esperienze di tirocinio.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della lettera d), della Legge n. 196 del 1997 e dell'art. 24, comma 1, della L.R. 17/05, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

Obblighi del soggetto ospitante:

Ai fini di garantire all'allievo, adeguata formazione e tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il **soggetto ospitante ARPA** dichiara:

- di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- di aver assolto con i propri dipendenti agli obblighi formativi e informativi, a norma degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori);
- di non destinare l'allievo a mansioni per le quali risultasse non idoneo nei casi previsti per la tutela dei minori o per non idoneità personale alla mansione;
- di impegnarsi a fornire all'allievo:
 - o dispositivi di protezione individuali
 - o attrezzature a ambienti rispettosi delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro
 - o condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
- di fornire materiale informativo adeguato e sufficiente sul:
 - o Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale,
 - o sulla normativa generale e su quella specifica di comparto;
- di garantire formazione adeguata e sufficiente sui:
 - o rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature; i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi aziendali, nonché il necessario addestramento per il loro corretto utilizzo; informazioni e formazione adeguata e sufficiente sulle procedure previste per la gestione delle emergenze.
- di nominare come tutor del soggetto ospitante il sig. DSSA CANEPARI, con il compito di:
 - o controllare e vigilare sulla presenza dell'allievo;
 - o mantenere rapporti e relazioni con il soggetto promotore;
 - o vigilare sull'esperienza al fine di agevolare il raggiungimento gli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
 - o collaborare con il tutor del soggetto promotore per la valutazione dell'esperienza
 - o controllare, custodire e aver cura delle documentazioni consegnate dal soggetto promotore.

I tirocinanti possono assentarsi, solamente previo accordo e/o comunicazione con il tutor della scuola e con il tutor dell'azienda, per gravi e giustificati motivi (es. malattia). Qualora l'entità delle assenze potesse pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, il soggetto ospitante dovrà informare tempestivamente il soggetto promotore e potrà motivatamente richiedere la sospensione, salvo successiva ripresa, ovvero la modifica degli obiettivi formativi, ovvero la risoluzione della presente soluzione.

Al fine di garantire al tirocinante, nell'ambito del percorso formativo, adeguata formazione e tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, l'azienda dichiara:

- di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- di avere assolto agli obblighi formativi e informativi (artt. 36-37) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori";
- di non destinare il tirocinante a mansioni per le quali risultasse non idoneo nei casi previsti per tutela dei minori o per non idoneità personale alla mansione;
- di impegnarsi a fornire al tirocinante: materiale informativo adeguato e sufficiente sul Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale, sulla normativa generale e su quella specifica di comparto; formazione adeguata e sufficiente sui rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature; i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi aziendali, nonché il necessario addestramento per il loro corretto utilizzo; informazioni e formazione adeguata e sufficiente sulle procedure previste per la gestione delle emergenze.

Il soggetto promotore, avvalendosi della collaborazione del soggetto ospitante, tramite i rispettivi tutor, collabora nel verificare e vigilare, relativamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto

formativo, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Congiuntamente concordano le modalità di monitoraggio e valutazione dell'esperienza.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a **segnalare** l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a denunciare l'infortunio trasmettendo gli estremi del tirocinio (soggetto ospitante, nominativo del tirocinante, periodo di svolgimento) alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.


Pertanto l'**obbligo di denuncia di infortunio è sempre a carico del soggetto promotore del tirocinio (Scuola secondaria di secondo grado)** che continua a rivestire nei confronti del tirocinante la figura di datore di lavoro.

Li - 6 GIU. 2013

data

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Rossella Crisafi

Firma del soggetto promotore.....



Firma del soggetto ospitante (Legale Rapp. dell'Azienda).....